

MECENATE E TERENCE

ANTONIO GUARINO

1. — « La moglie di Mecenate era bella e piena di temperamento, sicché non era facile vivere con lei ». Lo scrisse Ronald Syme, rifacendosi in particolare a Seneca, ma evitando diplomaticamente di tradurne più da vicino le parole¹. Le parole (perché tacerle?) erano, precisamente, queste: *Feliciorem Maecenatem putas, cui amoribus anxio et morosae uxoris cotidiana repudia deflenti, somnus per symphoniarum cantum ex longiquo lene resonantium quaeritur?*².

Nel linguaggio sfumato (o, a meglio dire, ambiguo) di Seneca l'orecchio del giurista non può non cogliere, io credo, l'allusione al fatto, del resto ben noto, che la capricciosa Terenzia non tanto faceva venire le lacrime agli occhi di Mecenate perché si rifiutava alle insistenti richieste di amore dell'infuocato marito³, quanto coglieva quotidianamente (o quasi) l'occasione per litigare di brutto con lui e per concludere la baruffa comunicandogli chiaro e tondo il suo *repudium*, cioè la sua volontà di porre fine al loro matrimonio⁴. Dato che a quei tempi, e ancora per qualche secolo dopo, il matrimonio poteva essere risolto a causa del venir meno dell'*affectio* coniugale anche in una sola delle parti e mediante la comunicazione 'informale' (cioè non rivestita da particolari formalità espressive) fatta da questa al partner della conseguente decisione

¹ R. SYME, *La rivoluzione romana* (tr. it. 1962) 323 e nt. 5. ² Sen. *de provid.* 1.3.10 (cfr. anche il paragrafo successivo). La domanda retorica (formulata per ottenere una risposta negativa) era in relazione al quesito se il *voluptatibus marcidus* Mecenate fosse più felice dello sventuratissimo Attilio Regolo (al quale *solacium est pro honesto dura tolerare*). ³ Sul fuoco maschilista di Mecenate può ingenerare qualche dubbio ciò che si sa della (spesso asserita) sua mollezza di costumi: Tac. *ann.* 1.54, Dio 54.17.5, Sen. *controv.* 10 pr. 8. Per tutti: STEIN sv. *C. Maecenas* 6, in *PW.* 14.1 (1928) 207 ss.; R. AVALLONE, *Mecenate* (1962); J. M. ANDRÉ, *Mécène* (1967, tr. it. 1991). ⁴ Più esplicito Sen. *epist.* 114.6 ⁵ Sul matrimonio romano (con par-

di farla finita, è comprensibile che al buon Mecenate venisse tanto di frequente l'insonnia di fronte al dubbio ossessivo se la moglie lo avesse liquidato sul serio con uno dei suoi frequentissimi *repudia*, oppure no⁵.

Ora, pur se è da escludere che ogni ripudio comunicato da Terenzia al marito abbia determinato fra i due un divorzio (seguito la mattina dopo da un nuovo matrimonio), certo è che Mecenate e Terenzia almeno un vero e proprio divorzio tra loro lo fecero, anche se dopo qualche tempo passarono a coniugarsi di nuovo. Qualcuno ha supposto che i due divorziarono quanto meno nel 16 a.C., quando Augusto, che con Terenzia già se la intendeva (o se la era precedentemente intesa), ebbe il cattivo gusto di dichiararla pubblicamente più avvenente della moglie Livia (dopo di che, rientrato in se stesso, cercò goffamente di coprire lo scandalo, partendo per un viaggio di stato in Gallia)⁶. Senonché, come è sicuro che dal comportamento del proprio marito Augusto non trasse conseguenze di *repudium* l'accortissima Livia, così è per lo meno azzardato immaginare che Mecenate (a sua volta '*ingeniosus ille vir*')⁷ si sia giocata proprio in quell'occasione l'amicizia del principe, dando con il divorzio esca allo scandalo che il suo protettore si era tanto industriato di evitare⁸. Se da morto egli lasciò per testamento tutti i suoi beni ad Augusto⁹, è evidente

icolare riguardo al c.d. *matrimonium sine manu*), per tutti: A. GUARINO, *Diritto privato romano*⁹ (1992) n. 49, con bibl. Sul *divortium*: ivi n. 49.9, ove si illustra la necessità che il venir meno dell' *affectio* coniugale fosse in qualche modo (a voce, o per iscritto, o per fatti concludenti, quale l'allontanamento della moglie con i suoi bagagli dalla *domus mariti* e così via) esteriorizzato dal coniuge repudiante al coniuge repudiato. Si aggiunga che, per principio generale di ovvia evidenza, non avevano rilevanza giuridica le manifestazioni di volontà chiaramente prive di serietà, cioè di un minimo di ponderazione: assenza di serietà che non doveva essere infrequente negli esagitati 'ti lascio' scagliati contro il marito, senza poi far seguire i fatti alle parole, dalla irascibile Terenzia. Sul punto cfr. Paul. 35 *ad ed.* D. 24.2.3: *Divortium non est nisi verum, quod animo perpetuam constituendi dissensioem fit. itaque quidquid in calore iracundiae vel fit vel dicitur, non prius ratum est, quam si perseverantia iudicium ratum fuisse: ideoque per calorem misso repudio si brevi reversa uxor est, nec divortium videtur.* V. anche *infra* nt. 34. ⁶ Dio 54.19.3.6, 55.7.5. Erra comunque lo STEIN (nt. 3), 215, quando parla di una « gerichtliche Ehescheidung ». In età repubblicana e alto-imperiale il divorzio era un fatto essenzialmente privato, che non richiedeva interventi degli organi della giurisdizione. ⁷ Sen. *epist.* 19.9.

⁸ Contro un fantasioso collegamento alla tresca tra Augusto e Terenzia del famoso 'error' che costò ad Ovidio la disgrazia e l'esilio, e contro l'ancor più fantasiosa tesi che Ovidio sia stato vittima di una delazione operata ai suoi danni dall'onesto e ingiustamente calunniato giurista C. Ateio Capitone: GUARINO, 'Pro Ateio Capitone' (1972), ora in *Iusculum iuris* (1985) 193 ss., con bibliografia. ⁹ Dio 55.7.5. Nulla

che da vivo, pur non potendo ignorare i rapporti amorosi tra questi e sua moglie, egli decise ad occhi ben aperti di preferire al proprio onore la benevolenza di lui.

Vien fatto addirittura di sospettare una cosa tutt'altro che nuova nella esperienza storica, e cioè che sul fascino esercitato dalla moglie nei confronti di Augusto Mecenate ci fece bravamente i suoi calcoli¹⁰.

2. — Notissimo, addirittura proverbiale è il fatto che, per riconquistare Terenzia, almeno dopo un divorzio intervenuto tra loro, Mecenate ricorse al danaro, o più in generale ai mezzi economici di cui era largamente provveduto, dandole beni in quantità tale da convincerla a tornare ad essere sua moglie¹¹. Il caso è riferito da Giavoleno Prisco, caposcuola sabiniano a cavallo tra il primo e il secondo secolo dell'era volgare, il quale precisa che esso fu analizzato *ex professo* da C. Trebazio Testa e fu poi 'spersonalizzato' e discusso in modo vario da M. Antistio Labeone, da Proculo e da un misterioso giurista *Caecilius*, del quale è per noi disperato, e direi ozioso, cerca di capire chi precisamente fosse¹².

Iavol. 6 *post. Lab. D.* 24.1.64: *Vir mulieri divortio facto quaedam*

a Terenzia, dalla quale (e da eventuali altre mogli, di cui peraltro nulla sappiamo) è presumibile che non ebbe figli. Solo qualche piccolo lascito particolare (forse a titolo di fedecommesso) per alcuni suoi amici. La morte seguì nel settembre dell'8 a.C., poche settimane prima di quella dell'amatissimo Orazio. ¹⁰ Può anche darsi (ma sarebbe pura immaginazione sostenerne la probabilità) che il matrimonio si sia definitivamente risolto, per ripudio o per divorzio consensuale, quanto meno negli ultimi tre anni di vita di Mecenate, allorché questi fu affetto da grave malattia: cfr. Plin. *n.b.* 7.51.172. Ad ogni modo, non costituisce indizio dell'avvenuto divorzio finale il fatto che Mecenate non abbia lasciato nulla per testamento alla moglie. Terenzia era stata infatti già ben provveduta economicamente dalla donazione o dalle donazioni di cui parleremo *infra* n. 2. ¹¹ Amo credere che l'espedito sia stato posto in essere, almeno con l'impiego di mezzi cospicui, una volta sola. È vero che, come abbiamo visto (nt. 2), Seneca parla di frequenti *repudia*, ma è altrettanto vero che Giavoleno, in D. 24.1.64, sembra riferirsi ad un unico e ben noto episodio di divorzio seguito da donazione propiziatoria del nuovo matrimonio. D'altra parte, non è da escludere, anzi è da ritenere più che probabile, che Mecenate molti dei suoi litigi con la moglie li abbia sedati con doni « manuali » (difficilmente rilevabili sul piano del diritto) di *pecunia*, monili ed altri quantitativi non eccessivamente vistosi di *res nec mancipi*: sul che v. anche *infra* nt. 27. ¹² Su questi giureconsulti, peraltro notissimi, cenni in: A. GUARINO, *Storia del diritto romano*⁸ (1990) n. 184 e n. 222-224. V. inoltre, con particolare riguardo alle congetture relative all'identificazione di *Caecilius*: M. D'ORTA, *La giurisprudenza tra repubblica e principato, Primi studi su C. Trebazio Testa* (1990) 213 nt. 27. A quest'opera, accurata e precisa, farò capo in seguito per tutto ciò che concerne Trebazio e specialmente il discusso D.

idcirco dederat, ut ad se reverteretur, deinde divortium fecerat. Labeo: Trebatius inter Terentiam et Maecenatem respondit, si verum divortium fuisset, ratam esse donationem, si simulatum contra. sed verum est, quod Proculus et Caecilius putant, tunc verum esse divortium et valere donationem divortii causa factam, si aliae nuptiae insecutae sunt aut tam longo tempore vidua fuisset, ut dubium non foret alterum esse matrimonium: alias nec donationem ullius momenti futuram.

Che il passo sia alterato, per effetto di errate trascrizioni e di successivi glossemi, è evidentissimo¹³. Tralascio deliberatamente di occuparmene in questa sede, come pure di delibare il vecchio problema delle due redazioni del commento giavoleniano ai *libri posteriores* di Labeone di cui resta traccia nei *Digesta* di Giustiniano¹⁴.

Ciò che importa è che il discorso sia, tutto sommato, compatibile con quello che i giuristi romani sogliono denominare il diritto 'classico'.

Premesso per implicito che le donazioni tra coniugi erano vietate¹⁵, Giavoleno fa il caso (divenuto ai suoi tempi, presumibilmente, non raro) di un marito che prima divorzia dalla moglie, che poi le fa una donazione « reale » (il che si desume dal « *dederat* ») e che infine divorzia da lei una seconda volta. La domanda anch'essa implicita, ma per un giurista abbastanza spontanea, è se la donazione si debba considerare effettuata nell'intervallo di un unico matrimonio tra i due (e si debba quindi ritenere colpita dal divieto) o se invece la donazione sia intervenuta lecitamente in un periodo 'libero' tra due matrimoni distinti. La risposta di Labeone, che Giavoleno richiama, è tacita conferma di quella del suo maestro Trebazio, il quale fece tutto dipendere, in ordine alla specifica vicenda di Terenzia e Mecenate, dall'accertamento del se il primo divorzio fosse stato « vero », cioè seriamente voluto, e non fosse stato fatto per finta. Ma Giavoleno non si contenta di questo responso troppo generico ed aderisce (« *sed verum est* ») alla precisazione di Proculo e Cecilio (o chi per lui), secondo cui può dirsi il divorzio sicuramente « vero », e perciò valido, solo se uno dei soggetti sia passato dopo a temporanee nozze con altri (« *si aliae nuptiae insecutae sunt* »), oppure se la donna (e perché poi non l'uomo?) sia rimasta tanto a lungo (e palesemente) priva del coniuge (« *vidua* ») da non potersi mettere in dubbio che il posteriore ri-

24.1.64: v. ivi 210 ss. ¹³ Cfr., per la letteratura: D'ORTA (nt. 12) 210 nt. 21.

¹⁴ Da ultimo, D. MANTOVANI, *Sull'origine dei « libri posteriores » di Labeone*, in *Labeo* 34 (1988) 271 ss., specialm. 297 e nt. 68. ¹⁵ Cfr., per la letteratura D'ORTA (nt. 12) 211 nt. 22. *Adde*: A. MANZO, *Sull'origine del divieto di donazioni tra coniugi*,

congiungimento con lui sia un secondo matrimonio (« *alterum matrimonium* »)¹⁶.

A questo punto della loro lettura di D. 24.1.64 i giusromanisti anche piú esigenti si fermano, per quel che mi risulta, soddisfatti. Io non lo sarei invece altrettanto. Sta bene che Labeone prima e Giavoleno dopo (per non parlare degli altri giuristi postlabeoniani) abbiano risolto la *quaestio* teorica relativa alla donazione successiva al divorzio facendo capo al principio che la donazione è valida, se valido è il precedente divorzio¹⁷. Ma Trebazio non si trovò, ai suoi tempi, di fronte ad una *quaestio* astratta: si trovò di fronte ad un caso concreto (« *inter Terentiam et Maecenatem* ») e lo risolse con un preciso responso (« *respondit* »). La pura e semplice dichiarazione che gli attribuisce il frammento giavoleniano è nulla piú che un truismo, perché è ovvio che la donazione successiva al divorzio vale soltanto se è stato vero il divorzio, e sarebbe assurdo ritenere cosa diversa¹⁸. Inoltre non si riesce a capire, dalla lettura del frammento di Giavoleno, se Trebazio ha risposto di sí o di no al quesito relativo alla

in *Labeo* 37 (1991) 342 ss. ¹⁶ La traduzione pressoché letterale, alla quale mi sono attenuto, mette, in evidenza la sconnesione del discorso riportato nel tratto da « *tunc verum esse* » alla fine: discorso che nella prima parte (*si aliae nuptiae rell.*) si riferisce ad ambedue i coniugi e nella seconda parte (*aut tam longo rell.*) si limita, non si capisce perché, alla lunga vedovanza della sola moglie. Anche se taluni non vogliono vederli, evidentissimi sono gli indizi di guasto del testo originario di Giavoleno. In questo senso, tra gli altri: F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana* (tr. it. 1968) 372 ss., del quale tuttavia non mi convince troppo (ma non è questo il luogo per argomentarlo) la ricostruzione. ¹⁷ Le parole « *si simulatum contra* » sono ritenute da vari autori interpolate: v. *Index itp. abl.* e SCHULZ (nt. 16) 372. Francamente, non capisco il perché. Non vi è dubbio che, a voler essere sottili, il contrario di « *verum* » è « *falsum* » e che *falsum*, quindi invalido, il *divortium* può anche non essere per effetto di accordo simulatorio, ma per effetto di mancata ponderazione di uno o di ambedue i coniugi nell'abbandono dell' *affectio coniugalis*. Tuttavia vi è seriamente da chiedersi se, in questo come in altri contesti, l'uso di « *simulatum* » (« *simulatio* » ecc.) valga come riferimento all'accordo simulatorio (quello che noi sogliamo solitamente chiamare, per brevità, simulazione), o non valga piuttosto come generica designazione di un'apparenza esteriore che non corrisponde alla realtà. Sul punto: G. PUGLIESE, *La simulazione nei negozi giuridici, Studio di diritto romano* (1937) 198 ss. ¹⁸ I giudizi poco generosi di alcuni, secondo cui Trebazio non sarebbe stato un giurista di prima scelta (vedili riportati dal D'ORTA [nt. 12] 37 nt. 2), a parte il fatto che sono del tutto arbitrari, non comportano che Trebazio, riconosciuto come maestro di Labeone e rispettato come autorevole consigliere da Augusto (v. *infra* nt. 41), fosse addirittura uno sciocco. Nel caso nostro, inoltre, il giudizio negativo in ordine a Trebazio e al suo truismo coinvolgerebbe anche Labeone, il quale ritenne degno di segnalazione il *responsum* trebaziano.

validità della donazione fatta da Mecenate a Terenzia (oppure, chissà, viceversa)¹⁹.

In considerazione di ciò, le possibilità sono due: o Trebazio ha detto qualcosa d'altro, che dalla citazione labeoniana fatta da Giavoleno invece non emerge, anzi è stata addirittura eliminata; oppure egli ha detto soltanto quello che ha detto, ma lo ha fatto in relazione ad un contesto di generale conoscenza, rispetto al quale la sua risposta era esauriente, nonché risolutiva di un consistente e ragionevole dubbio.

Io escluderei la prima possibilità perché mi pare difficile che un responso di Trebazio relativo ad una donazione da Mecenate a Terenzia (o anche, ripeto, viceversa) sia stato privato senza necessità della motivazione, sia pur criticabile, in base alla quale Trebazio riteneva che il *divortium* tra i due fosse stato *verum* o fosse stato, al contrario, *simulatum*²⁰. È dunque più verosimile, almeno a mio avviso, la seconda possibilità.

3. — L'identificazione del contesto al quale Trebazio faceva implicito (ma, per i suoi contemporanei, ben chiaro) riferimento è facilitata da un breve riesame della storia del così detto divieto di donazioni tra i coniugi.

Malgrado gli argomenti, taluni dei quali indubbiamente acuti, che sono stati addotti da alcuni studiosi contro le antiche origini consuetudinarie del principio²¹, io resto fermo nell'idea che queste antiche origini non possano essere seriamente contestate²² e che non sia attendibile la tesi secondo cui il divieto fu espressamente formulato solo dalla *lex Iulia de maritandis ordinibus* del 18 a.C., completata e corroborata, come tutti sanno, dalla *lex Papia Poppaea* del 9 d.C.²³. A parte il fatto che man-

¹⁹ L'ipotesi della donazione fatta da Terenzia a Mecenate io sono il primo a ritenerla fortissimamente improbabile. Peraltro, che il donatore sia stato Mecenate dal nostro frammento non risulta per esplicito. La vaga formulazione '*inter Terentiam et Maecenatem*' apre il varco ad ogni ipotesi: il che dovremo tenere fra breve presente.

²⁰ Se Trebazio avesse esplicitato i motivi per cui il divorzio tra Mecenate e Terenzia era da ritenersi o da non ritenersi *verum*, a maggior ragione Giavoleno li avrebbe ricordati, allo scopo di rafforzare le motivazioni addotte da Proculo e Cecilio. ²¹ Non darei molto peso all'argomento per cui un 'divieto' difficilmente scaturisce da una consuetudine, anziché da un'esplicita formulazione legislativa. Stando a questo modo di pensare, dovremmo a maggior ragione stupirci di fronte alle norme, indubbiamente consuetudinarie, per cui erano per antichissima tradizione *nefariae ac incestae* (dunque vietate, dunque invalide) le unioni tra parenti e affini (cfr. Gai 1.58-64).

²² A. GUARINO, '*Adfinitas*' (1939) 43 ss. In senso adesivo e con ampia dimostrazione: G. SCHERILLO, '*Sulle origini del divieto di donazioni tra coniugi*', in *St. Solmi* I (1941) 171 ss. V. *infra* nt. 24. ²³ Classico, in questa direzione, il saggio di I. ALIBRANDI, '*Ricerche sulle origini del divieto delle donazioni tra coniugi*', in *Opere*

cano attestazioni esplicite circa la pretesa introduzione del divieto da parte della legislazione augustea²⁴, molto rilevante è che proprio Ulpiano, il quale fu autore di ben venti libri di commento *ad legem Iuliam et Papiam*²⁵, ci dichiarò in modo inequivoco, e con evidente imbarazzo circa la *ratio* originaria che lo sottese, essere stato quel divieto introdotto « *moribus* »:

Ulp. 32 *ad Sab. D.* 24.1.1: *Moribus apud nos receptum est, ne inter virum et uxorem donationes valerent. hoc autem receptum est, ne mutuo amore invicem spoliarentur donationibus non temperantes, sed profusa erga se facilitate*²⁶.

Posto in chiaro, ai fini della verità dei fatti, quanto precede, non vi è peraltro alcun dubbio che il vetusto divieto di donazioni tra i coniugi, chi sa se e quanto realmente rispettato in precedenza²⁷, acquistò un rilievo tutto particolare dopo l'emanazione della *lex Iulia* e della *lex Papia*. Il quadro più lucido e completo sotto questo profilo è stato tracciato da M. Lauria²⁸ ed è tale da convincere facilmente che i soggetti giuridici romani, i quali non furono certo secondi a nessuno nel tentativo di evadere le

1 (1986) 595 ss. Da ultimo: MANZO (nt. 15), con un interessante, ma non del tutto convinto, tentativo di ricollegare i *mores*, di cui parla Ulpiano, alla prassi del tribunale dei *centumviri*. V. *infra* nt. 27. ²⁴ In proposito, per tutti: K. MISERA, *Die Zeugnisse zum Grund des Schenkungsverbots unter Ehegatten*, in *Fs. Kaser* (1976) 407 ss.; M. KASER, *Ueber Verbotsgesetze und verbotswidrige Geschäfte im römischen Recht*, in *Oesterr. Akad. Wiss.* 312 (1977) 114 ss., il quale finemente nota che per la *donatio inter virum et uxorem* non è a parlarsi di una 'Verbotsnorm', ma di una 'juristische Unmöglichkeit'. ²⁵ L. Ulp. 1977-2045. ²⁶ Continuo a dubitare (come già nello scritto cit. *retro* nt. 22) della genuinità di « *sed profusa rell.* ». Insisto nel ritenere, come molti altri, ai limiti del ridicolo la spiegazione ulpiana del divieto. Tuttavia è impensabile che Ulpiano si sarebbe rifatto ai *mores* (e che Caracalla, citato da lui in *D.* 24.1.3 pr., avrebbe generosamente detto « *maiores nostri inter virum et uxorem donationes prohibuerunt rell.* »), se appena appena fosse stato possibile far capo ad una disposizione esplicita della notissima e ancora rispettabilissima *lex Iulia et Papia*. ²⁷ A mio parere, il divieto non era gran che rispettato, salvo forse per quanto riguardava i trasferimenti della proprietà di *res mancipi*, ai quali erano necessarie le forme della *mancipatio* o della *in iure cessio*. Possibile, anche se non sicuro, che questi trasferimenti (se ed in quanto attuati a titolo apparente di trasferimenti onerosi) siano stati impugnati dai familiari insoddisfatti davanti al tribunale dei *centumviri*: v. *retro* nt. 23. Quanto alle *res nec mancipi* (salvo che di particolare vistosità e di grande valore), dovette essere sempre assai difficile, anche dopo la *lex Iulia et Papia*, sopra tutto trattandosi di *pecunia*, dimostrarne la provenienza da una donazione tra coniugi. ²⁸ M. LAURIA, *Il divieto di donazioni tra coniugi* (1937), ora in *Studii e ricordi* (1983) 341 ss., che peraltro non seguirei

leggi ingrata²⁹, ben presto si accorsero che le ingrattissime norme sui *caduca* potevano essere aggirate, fra l'altro, mediante l'agevole *fraus legi* costituita dalla sequenza di un divorzio, di una donazione fatta dall'ex-marito alla ex-moglie (o viceversa), quando essi erano diventate persone reciprocamente estranee, e quindi di un nuovo matrimonio tra i due maliziosi personaggi. Vero è che la *lex Cincia de donis et muneribus* del 204 a.C. era pur sempre in vigore col suo divieto di donazioni 'smodate' tra estranei e che il « *modus legis Cinciae* » (quale che esso fosse) era stato ormai ridotto a ben poca cosa dalla svalutazione monetaria³⁰; ma la *lex Cincia* era una *lex imperfecta*, che non poneva nel nulla le donazioni « reali » già fatte, ma che al massimo dava indiretto alimento, attraverso la cooperazione del *praetor*, ad una *exceptio* (appunto, la *exceptio legis Cinciae*) volta a paralizzare la eventuale richiesta giudiziaria di una donazione solamente promessa e non ancora realizzata nei fatti³¹.

Orbene, un nuovo matrimonio tra due ex-coniugi non era, nella società romana, una cosa scandalosa o del tutto insolita. Prescindiamo pure dalla favolosa legge di Numa Pompilio, la quale avrebbe concesso ai mariti di separarsi dalle loro mogli feconde e di cederle a terzi, salvo a riprendersela dopo che ai nuovi e temporanei mariti avessero procurato una prole legittima³². Certo è che nel 56 a.C. aveva fatto grande scalpore, anche se in vario senso, l'episodio dell'autorevole Catone minore e del grande oratore Ortensio, cui era passata ad essere coniuge la moglie del primo, Marcia, sicché, morto Ortensio, Catone era ridivenuto marito felice di una Marzia diventata intanto ereditariamente ricchissima³³.

Nel caso di Mecenate e Terenzia, se vi fu doppio matrimonio, è probabile, per quanto ne sappiamo, che non vi fu neppure un Ortensio intermedio. Ed è altresì probabile che, se divorzio vi fu, questo venne reso studiatamente di pubblica ragione, allo scopo di evitare il pericolo im-

nella deduzione per cui il divieto consuetudinario di donazioni tra coniugi fu esplicitamente, e non solo tacitamente, confermato dalla legislazione matrimoniale augustea. ²⁹ Sopra tutto famoso il cd. '*lenocinium matronarum*', cioè l'espedito di proclamarsi meretrici, cui ricorrevano le matrone romane per avere rapporti sessuali liberi, i quali altrimenti sarebbero stati puniti a titolo di *stuprum* in base alla *lex Iulia de adulteriis*. Sul punto: GUARINO (nt. 5) nt. 50.2.2. ³⁰ Sulla *lex Cincia*: KASER (nt. 24) 20 ss., con bibliografia; E. BALTRUSCH, '*Regimen morum*' (1989) 63 ss.; GUARINO (nt. 5) n. 31.4, 90.8. ³¹ Vat. 302 (Paul. 71 *ad ed.*, *ad Cinciam*) indica anche i coniugi tra le persone sottratte al divieto della *lex Cincia*, ma ritengo tuttora non superate le critiche formulate da me (nt. 22), 43 ss., alla genuinità di « *vir et uxor, sponsus sponsa* ». ³² Cfr. Plut. *Comp. Lyc. et Numae* 3.1-2. ³³ Sul famoso episodio, da ultimo: M. SALVADORE, *Due donne* (1990) 16 ss. Ma v. anche:

plicato da un'altra scomodissima legge augustea, la *lex Iulia de adulteriis* del 18 a.C., la quale proclamò che il *crimen adulterii* fosse da ritenere perpetrato, con tutte le gravi conseguenze del caso, finché non fosse inequivocabilmente intervenuto tra i coniugi un divorzio³⁴.

4. — Se il 'matrimonio-divorzio-matrimonio' tra Mecenate e Terenzia si verificò almeno in parte, dopo il 18 a.C., o a seguito dello scandalo del 16 a.C. di cui ho precedentemente fatto cenno³⁵, è da pensare che della donazione reale fatta da Mecenate a Terenzia (o, si fa per dire, viceversa) Trebazio Testa ebbe dunque ad occuparsi in relazione al contesto costituito dalla *lex Iulia de maritandis ordinibus* e dalla *lex Iulia de adulteriis*³⁶. Un contesto nel quale il divieto di donazione tra i coniugi aveva assunto un rilievo peculiare, per il fatto che interessava non solamente i coniugi, ma anche il più delle volte, l'*aerarium populi Romani*, destinatario dei 'bona caduca'.

Tutto ciò porta a supporre che il *responsum* famoso di Trebazio Testa non fu pronunciato in occasione di una (oltre tutto, improbabile) controversia tra Mecenate e sua moglie³⁷, ma fu reso (resta solo da vedere a chi) in riferimento ad una donazione fatta dal primo alla seconda durante un periodo di divorzio e reclamata presso Terenzia *ex lege Iulia de maritandis ordinibus*: il che in qualche modo spiega perché Giavoleno, nel frammento che stiamo esaminando, dica che il responso fu emesso 'inter Terentiam et Maecenatem', cioè con riguardo a qualcosa (il compendio donato) che concerneva in prima linea Terenzia³⁸. Dato che nell'8 a.C. Mecenate era venuto a morte, mentre Trebazio era di tarda età, ma ancora vivo e vegeto³⁹, non è per nulla azzardata l'induzione che il quesito sottoposto al giureconsulto non fu relativo al se il divorzio tra l'ormai defunto Mecenate e Terenzia fosse stato a suo tempo vero o falso, ma

GUARINO, *La moglie di Catone minore*, in *Tagliacarte* (1983) 265 ss. ³⁴ Cfr. Paul. D. 24.2.9, Gai. D. 48.5.44, su cui, da ultimo: THOMAS, *Lex Iulia de adulteriis coërcendis*, in *Ét. Macqueron* (1970) 643 s. ³⁵ *Retro* n. 1. ³⁶ Fuori discussione la *lex Papia Poppaea*, posteriore alla morte di Trebazio Testa (*infra* nt. 39). ³⁷ Poco credibile è infatti che Mecenate, sempre teso come era a riconquistare Terenzia, abbia mai agito o voluto agire contro di lei per la restituzione di un suo donativo. Ancor meno credibile è che a Mecenate abbia fatto mai doni Terenzia. ³⁸ Non mi nascondo che la frase 'Trebatius inter Terentiam et Maecenatem respondit' induce a pensare, a tutta prima, ad una decisione o ad un parere emesso dal giureconsulto in una controversia tra i due personaggi. Tuttavia, a parte ciò che si è detto *retro* nt. 37, va ricordato che i *responsa* non erano *sententiae*, ma erano solitamente resi ad uno solo dei contendenti. ³⁹ Trebazio sopravvisse almeno sino al 4 d.C.: cfr.

fu relativo ad un punto che, a breve distanza dalla *lex Iulia*, era ancora tutto da chiarire: se si potesse fare qualcosa per recuperare l'oggetto della donazione, malgrado che questa fosse stata operata in periodo di divorzio⁴⁰. La risposta di Trebazio fu appunto che, se il divorzio tra i due era stato vero, non c'era nulla da fare, ma che il compendio economico donato si sarebbe ben potuto recuperare, ove si dimostrasse che il divorzio era stato solo una finzione. Una risposta, a dir così, di principio, in tutto consona all'autorità di giurista di corte, già evidenziata da altre notissime occasioni⁴¹, che Trebazio Testa aveva ormai stabilmente acquisito.

Alla domanda relativa a chi fu l'interrogante di Trebazio credo che ormai la risposta sia facile. Evidentemente, l'interrogante fu Augusto, nella duplice veste di tutore delle buone ragioni dell'*aerarium* e di erede istituito da Mecenate⁴².

Narra Svetonio che Augusto, non solo amava vedersi gratificare testamentariamente dai suoi amici, ma si crucciava non poco se questi non erano stati con lui molto generosi; d'altra parte il biografo non omette di segnalare a favore del principe che egli era scrupolosissimo nel non pretendere più di quanto a rigore gli spettasse⁴³. Le due notazioni concorrono nel rendere sufficientemente chiaro perché mai Augusto, proprio lui, sia potuto essere tanto interessato a strappare a Terenzia una cospicua donazione cui ella forse non aveva diritto.

Tanto più che gli anni passano purtroppo per tutti, e che ormai Terenzia il suo vecchio fascino lo aveva irrimediabilmente perduto⁴⁴.

SONNET, sv. *Trebatius* n. 7, in *PW.* 6.A.2 (1937) 2259. ⁴⁰ E a seguito, si aggiunga, di un divorzio sottolineato con particolare evidenza a causa dei motivi addotti *retro* nt. 34. Fu anche conseguenza del principio stabilito da Trebazio quanto si legge in Marcell. 3 *ad l. Iul. et Pap.* D. 23.2.33: *Plerique opinantur, cum eadem mulier ad eundem virum revertatur, id matrimonium idem esse: quibus adsentior, si non multo tempore interposito reconciliati fuerint nec inter moras aut illa alii nupserit aut ille aliam duxerit, maxime si nec dotem vir reddiderit.* V. anche *retro* nt. 6. ⁴¹ L'episodio più noto di tutti è quello dell'introduzione dell'istituto dei *codicilli*, accettato da Augusto su consiglio di Trebazio, « *cuius tunc auctoritas maxima erat* »: cfr. I. 2.25 pr. e GUARINO (nt. 5) n. 36.10, con bibliografia. ⁴² *Retro* n. 1 e nt. 9. ⁴³ *Suet. Aug.* 66. ⁴⁴ Il presente articolo è destinato agli *Studi in memoria di Ettore Lepore*.